

REGOLAMENTO PER LA STIPULA E GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO, DI AMICIZIA

(approvato con deliberazione n. 4 del 25.09.2009 del Commissario Regionale)

ART. 1 – Gemellaggi

Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, religiosi, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, solidarietà, l'incontro fra i popoli. I nuovi gemellaggi sono ammessi solo con città nelle cui nazioni non siano stipulati altri gemellaggi.

ART. 2 - Patto di Amicizia

Il Patto di Amicizia costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto ispirato ai valori culturali, religiosi, sociali, economici nonché all'azione comune per la pace. I Patti di Amicizia possono essere stipulati solamente con Città o Comuni Italiani.

ART. 3 - Caratteristiche della città gemellate

Il Gemellaggio è stipulato, di norma, con altre città o Comuni d'Europa che hanno caratteristiche simili alla città di Erice, per posizione nella rispettiva nazione, con particolare riferimento alla vocazione culturale, religiosa e di rilievo internazionale. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio i fondamenti della stipula dell'atto.

ART. 4 - Procedura di approvazione, conferma, revoca.

Ogni Gemellaggio deve essere confermato con deliberazione dalla Giunta Comunale ogni 20 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto. I Patti di Amicizia sono approvati dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione e confermati con deliberazione di Giunta comunale ogni 10 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto. I Gemellaggi e i Patti di Amicizia non confermati entro dodici mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti per la città di Erice. I provvedimenti di revoca esplicita dei Gemellaggi e Patti di Amicizia sono di competenza del Consiglio comunale il quale si riserva il diritto di revocare tali accordi nel caso che nelle realtà territoriali si verificino gravi atti di violenza alla persona, con il conseguente disconoscimento dei diritti umani.

ART. 5 – Stipula

Gli effetti del Gemellaggio e Patto di Amicizia, sono efficaci dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanti.

ART. 6 – Attività

Il Comune di Erice sviluppa i Gemellaggi e i Patti di Amicizia, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Erice sono di norma costituite da membri della Giunta e del Consiglio Comunale. Promuove la conoscenza della città reciprocamente legata, favorisce le relazioni fra i cittadini. I residenti delle città gemelle possono usufruire di agevolazioni da determinare con specifica delibera di Giunta nei musei, mezzi di trasporto, parcheggi comunali ed altri servizi che si ritengono possibili.

ART. 7 – Dotazioni

Il bilancio del Comune di Erice prevede specifico capitolo per la previsione di spese ed entrate che l'amministrazione sviluppa costantemente attraverso sponsorizzazioni, promozione di mostre, attività culturali, iniziative espositive. L'Ufficio Cerimoniale è competente di tutti gli adempimenti connessi.

ART. 8 - Comitato di Gemellaggio e Patto di Amicizia.

Il Sindaco può nominare con proprio atto, per ogni singolo rapporto di gemellaggio, patto di amicizia, un Comitato composto da un numero massimo di 5 persone; il Sindaco è membro di diritto ed assume le funzioni di Presidente, funzioni che può delegare ad altro membro del Comitato. Il Comitato promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti e iniziative. Il Presidente del Comitato con specifica delega del Sindaco può per particolari funzioni rappresentare il Comune di Erice in attività funzionali al più stretto rapporto tra le città legate da Gemellaggio, Patto di Amicizia.

ART. 9 – Registro

Gli atti di gemellaggio e patto di amicizia verranno trascritti in apposito registro e la loro firma dovrà avvenire nelle rispettive residenze municipali. Il sindaco consegnerà un simbolo (diploma, scultura ecc.) che testimonia l'evento. All'Ufficio Cerimoniale sono demandati tutti gli adempimenti connessi.